



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

ORDINANZA N° 65 DEL 18/09/2025

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE DI ALLUMINIO IN OCCASIONE DELLA "FIERA DI SAN SETTIMIO" CHE SI SVOLGERA' A JESI NEI GIORNI COMPRESI FRA IL 22 E IL 25 SETTEMBRE 2025.

IL SINDACO

Premesso che nel territorio del Comune di Jesi si svolge annualmente, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono, la tradizionale fiera di San Settimio;

Richiamata la D.G.M. n. 191 del 10.6.2025 con cui sono stati approvati gli indirizzi per l'organizzazione delle fiere di San Settimio, demandando all'Area Lavori Pubblici la predisposizione dei piani di sicurezza relativi alle quattro aree in cui si svolgerà la manifestazione;

Vista la D.D. n. 1041 del 28/08/2025 con cui sono stati approvati i Piani di sicurezza;

Vista altresì la nota prot.llo n. 57961/2025, relativa alla richiesta di occupazione del suolo in Piazza della Repubblica per lo svolgimento della Tombola di San Settimio del giorno 22 settembre 2025;

Rilevata la necessità e urgenza di tutelare, limitatamente alle aree interessate dalla manifestazione in argomento, la sicurezza urbana da episodi di vandalismo, dall'abbandono al suolo o dal lancio di recipienti e/o contenitori di vetro e/o di alluminio all'indirizzo dei frequentatori, turisti e passanti, situazioni tali da metterne in concreto pericolo l'incolumità individuale;

Atteso che per esigenze di pubblico interesse e a tutela della sicurezza urbana si rende opportuno altresì disciplinare la vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro o alluminio;

Visto l'art. 54 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera C.C. n. 81 del 09/07/2015;

Visto l'art. 7 bis Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Visto lo statuto comunale;

Vista la Legge 18 aprile 2017 n. 48, di conversione in legge del decreto legge 20/02/2017 n. 14;

Valutato che, con specifico e limitato riferimento alla manifestazione in questione, le esigenze di salvaguardia della quiete pubblica vanno temperate, con le opportunità di rilancio turistico della città e di sostegno alle attività commerciali presenti;

Dato atto che della presente Ordinanza è stata data comunicazione alla Prefettura di Ancona, con nota prot. n. 62214 del 17/09/2025;

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 del regolamento di polizia urbana, approvato con finalità di decoro urbano;

ORDINA

1. Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 del giorno 22 settembre 2025 agli esercenti attività di somministrazione di bevande, anche per mezzo di apparecchi automatici, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti nel perimetro compreso all'interno di piazza della Repubblica, Piazza Indipendenza, Piazza Spontini, Costa Mazzalancia, Corso Matteotti nel tratto compreso fra Via Mura Occidentali e Piazza della Repubblica, via Cavour, via Farri, via XV Settembre:

1.1. il divieto di somministrazione e vendita, anche per asporto, di bevande di qualunque genere in contenitori di vetro e di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica. È vietato l'utilizzo di plastica monouso non biodegradabile e non riciclabile. È fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli all'interno dei pubblici esercizi e negli spazi esterni occupati con dehors in virtù di concessione annuale e/o stagionale e la vendita per asporto in apposita confezione chiusa e imballata con adeguata protezione esterna (packaging) a base di cartone o materiale similare. Le bevande contenute in bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura;

1.2. Nel medesimo orario di cui al superiore punto il divieto di introduzione all'interno del perimetro di svolgimento della manifestazione di bottiglie o altri contenitori in vetro o alluminio da parte di chiunque partecipi all'evento.

2. Dalle ore 07:00 del giorno 23 settembre 2025 fino alle ore 24:00 del giorno 25 settembre 2025, agli esercenti attività di somministrazione di bevande anche per mezzo di apparecchi automatici, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti all'interno del perimetro delle fiere individuato all'interno della cinta muraria della Città storica e nelle seguenti vie: Via del Setificio tratto compreso fra l'intersezione con Via dei Mugnai e fine della via, Piazzale San Savino, Via Granita nel tratto compreso fra Via del Setificio e Via Merciai, Zona Campo Boario, Via Cascamificio nel tratto compreso fra Piazzale San Savino e Viale Don Minzoni, Via XXIV Maggio nel tratto compreso fra Via del Setificio e Viale Don Minzoni, Via Giacomo Acqua, Via Rosselli nel tratto compreso fra Via Giacomo Acqua fino al termine della via, Via Mazzini nel tratto compreso fra Via Rosselli e intersezione con Costa Mezzalancia, Costa Mezzalancia, Piazza Baccio Pontelli, Via del Torrione, Costa del Montirozzo, Piazzale Partigiani, Via Imbriani nel tratto compreso fra Via Giacomo Acqua fino al termine della via, Area stazione autocorriere:

2.1. il divieto di somministrazione e vendita, anche per asporto, di bevande di qualunque genere in

contenitori di vetro e di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica. È vietato l'utilizzo di plastica monouso non biodegradabile e non riciclabile. È fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli all'interno dei pubblici esercizi e negli spazi esterni occupati con dehors in virtù di concessione annuale e/o stagionale e la vendita per asporto in apposita confezione chiusa e imballata con adeguata protezione esterna (packaging) a base di cartone o materiale similare. Le bevande contenute in bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura.

2.2. Nel medesimo orario di cui al superiore punto il divieto di introduzione all'interno del perimetro di svolgimento della manifestazione di bottiglie o altri contenitori in vetro o alluminio da parte di chiunque partecipi all'evento.

AVVERTE

L'inosservanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è perseguibile, ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii., con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e con pagamento in misura ridotta pari a € 50,00. La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet comunale di Jesi ed invio ai mezzi di informazione e alle organizzazioni di categoria. Avverso il presente atto può essere proposto ricorso entro 60 gg. al TAR delle Marche ai sensi del D. Lgs. 104/2010; in alternativa può essere oggetto di ricorso straordinario entro 120gg. al Capo dello Stato.

Il Sindaco
Avv. Lorenzo Fiordelmondo

Firma

LORENZO FIORDELMONDO / ArubaPEC S.p.A.